

## **A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE**

### **LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO E DIRITTO D'ASILO DEGLI STRANIERI**

#### **RACCOLTA DI CIRCOLARI CONCERNENTI L'USO DELLA LINGUA O LO SVOLGIMENTO DEI TESTI DI LINGUA ITALIANA**

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N. 5923 DEL 10 OTTOBRE 2014  
OGGETTO: D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011, N. 179 , RECANTE IL "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO, A NORMA DELL' ARTICOLO 4-BIS, COMMA 2, DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE ". ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE.**

ALLE PREFETTURE- UU.TT.G.- LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA  
e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. Direzione Centrale deII'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ROMA

Si fa seguito alla circolare in data 31 luglio 2014 n. 4806 con la quale sono state fornite alcune indicazioni operative relative alla procedura di verifica dell'adempimento degli accordi di integrazione in scadenza.

Al riguardo, con riferimento allo svolgimento dei test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile, previsti dal comma 1 dell'art. 6 del DPR 179/11 , in attesa di pervenire alla formalizzazione del nuovo Accordo-quadro Interno MIUR, si comunica che, sono state concordate le seguenti modalità organizzative per lo svolgimento dei test.

Il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui al citato art. 6, comma 1 , avrà luogo presso i Centri per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al DPR 263/12 , attivi e funzionanti dal 1° settembre 2014 e/o presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi.

Detto test sarà unico, sia per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana che per l'accertamento della conoscenza della cultura civica e della vita civile, sebbene articolato in due sezioni, e si svolgerà in un'unica giornata nelle date stabilite con il calendario definito nei protocolli d'intesa di cui all'art. 4 dell' Accordo Quadro 7 agosto 2012 .

Infatti, la prima sezione del test verterà sulla verifica della conoscenza della lingua italiana a livello A 2; la seconda sezione riguarderà la verifica della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Si fa presente, che il raggiungimento almeno del "livello sufficiente" di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia comporta anche l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua parlata") della lingua italiana, qualora l'esaminato, nell'apposita sezione di verifica, non abbia dimostrato di avere una piena conoscenza del livello A2 (italiano scritto e parlato) o non sia già in possesso di un livello superiore di conoscenza della stessa.

Ai fini della verifica del livello B1 di conoscenza della lingua italiana, si è convenuto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca che il test si svolga in non più di due sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario stabilito nei protocolli di intesa, di cui all'art. 4, comma 2 del predetto Accordo quadro. Al predetto test di verifica del livello B1 accedono solo gli stranieri già in possesso di una certificazione di competenza linguistica o di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciati rispettivamente dalle istituzioni di cui all' art.12, comma 1 del DPR 179/11 o dai CPIA e/o dai CTP, o coloro che hanno superato il test di conoscenza di livello A2.

Per quanto concerne il finanziamento del test, questo Ufficio trasferirà i fondi, nella misura definita sulla base dell'unito standard di costo, a codeste Prefetture, ai fini della successiva assegnazione ai CPIA e/o alle istituzioni scolastiche sede dei CTP, all'uopo individuate.

Si fa riserva di trasmettere quello relativo al test di conoscenza della lingua italiana a livello B1.

Atteso l'esiguo numero di richieste di prenotazione al test, si ritiene, allo stato, sufficiente programmare soltanto una sessione prima della fine del corrente anno. Tale sessione potrà essere organizzata anche nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di 30 stranieri da convocare, previsto dallo standard di costo. Per consentire a codeste Prefetture di far fronte ad eventuali ulteriori esigenze per le quali sia necessario prevedere più sessioni entro la fine dell'anno in corso, si provvederà ad accreditare, in conto/competenza, sul capitolo di spesa 2301/PG2 adeguate risorse finanziarie.

Ciò posto, si invitano codeste Prefetture a voler attivare ogni utile contatto con gli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti, per operare gli opportuni adattamenti ai protocolli di intesa già stipulati in applicazione dell' Accordo Quadro 7 agosto 2012 in oggetto, individuando la sede e la data di svolgimento del test.

Successivamente, atteso che, come da indicazioni fornite nella circolare del 31 luglio u.s. , lo straniero può, comunque, richiedere la prenotazione al test, inviando la richiesta dalla propria area riservata di Accordo, è adesso necessario che le date e le sedi vengano caricate nell'applicativo informatico nella parte Gestione Test.

Al riguardo, si specifica che dovranno essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test ("italiano/cultura civica" e "cultura civica") al fine di permettere all'interessato, qualora sia in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, di effettuare la prenotazione soltanto al test di cultura civica.

Il sistema prenoterà automaticamente la sessione corrispondente al tipo di richiesta effettuata.

La richiesta di prenotazione al test può essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico della Prefettura.

Il sistema bloccherà l'invio di richiesta di test di cultura civica in presenza di prenotazione al test di italiano/cultura civica, in quanto il secondo li comprende entrambi.

Il caricamento degli esiti dei test, comunicati dai CPIA o CTP tramite lo stesso foglio excel contenente la lista delle convocazioni, dovrà, analogamente, essere differenziato e aggiornerà automaticamente il conteggio dei crediti e gli estremi dei relativi documenti attestanti la voce di credito.

Infine, appare utile precisare che l'eventuale superamento del test di lingua italiana, predisposto ai sensi del DM 4 giugno 2010 , per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non ha validità alcuna per comprovare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con finalità e contenuti differenti.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE: Scotto Lavina

#### **CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 27978 del 23 settembre 2014**

**Oggetto: Sbarchi di immigrati sulle coste nazionali. Distribuzione volantini informativi sul fotosegnalamento.**

ALLE QUESTURE - LORO SEDI

e, p.c. ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA

ALLE PREFETTURE - LORO SEDI

Nel quadro delle iniziative finalizzate ad informare adeguatamente gli immigrati che giungono in Italia circa gli obblighi di legge relativi alla necessità di provvedere alla loro identificazione mediante l'acquisizione delle generalità ed il fotosegnalamento, sono stati predisposti degli specifici volantini informativi plurilingue (in italiano, inglese, francese, arabo, farsi e tigrino) che andranno distribuiti al loro arrivo in Italia.

Tali volantini, in particolare, dovranno essere consegnati a ciascun immigrato:

A. a bordo delle unità navali governative, subito dopo essere stati soccorsi - a cura del personale della Marina Militare, della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza;

B. al momento del loro sbarco sulla terraferma a cura della Questura della provincia di sbarco;

C. una volta giunti presso le province d'accoglienza, in base ai trasferimenti disposti via terra e via aerea dal competente Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - a cura delle Questure competenti per territorio.

A tal fine, si è provveduto all'invio urgente, tramite corriere SDA, delle seguenti aliquote di volantini:

QUESTURE DI SBARCO (Punto B)

<b>Questura</b>	<b>Nr. volantini</b>	<b>Nr. pacchi da 1.000 volantini</b>
Agrigento	8.000	8
Catania	3.000	3
Crotone	8.000	8
Messina	3.000	3
Palermo	5.000	5
Ragusa	8.000	8
Reggio Calabria	8.000	8
Salerno	8.000	8
Siracusa	8.000	8
Taranto	8.000	8
Trapani	5.000	5
Vibo Valenzia	5.000	5
	77.000	77

QUESTURE CON CAPOLUOGO DI REGIONE (per le esigenze di cui al punto C)

<b>Questura</b>	<b>Nr. volantini</b>	<b>Nr. pacchi da 1.000 volantini</b>
Ancona	5.000	5
Aosta	2.000	2
Bari	12.000	12
Bologna	12.000	12
Cagliari	5.000	5
Campobasso	2.000	2
Catanzaro	10.000	10
Firenze	12.000	12
Genova	7.000	7
L'Aquila	3.000	3
Milano	15.000	15
Napoli	12.000	12
Palermo	10.000	10
Perugia	3.000	3
Potenza	2.000	2
Roma	15.000	15

Torino	15.000	15
Trento	2.000	2
Trieste	3.000	3
Venezia	15.000	15
	162.000	162

Tali ultime Questure sono pregate, fin d'ora, di pianificare l'urgente redistribuzione della fornitura assegnata alle altre Questure della regione, in base agli arrivi di migranti disposti dal citato Dipartimento per le Libertà Civili e gestiti dalle competenti Prefetture.

Le medesime Questure dei capoluoghi di regione, nonché quelle territorialmente competenti per le località di sbarco dei migranti sono invitate, altresì, a segnalare con debito anticipo a questa Direzione Centrale, all'indirizzo di posta elettronica servizioimmigrazione.dircentimm@interno.it, le necessità di approvvigionamento di ulteriori forniture, in ragione alle esigenze operative rilevate.

Il Direttore Centrale: Pinto

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 716 del 3 febbraio 2014**

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Novità procedurali e monitoraggio anno 2013.**

ALLE PREFETTURE-UU.TT.G. - LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, p.c. AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Dipartimento per l'Istruzione - ROMA

**NOVITA' PROCEDURALI**

Dallo studio effettuato a conclusione della seconda annualità di applicazione del D.M. 4 giugno 2010 e dall'analisi dei dati riguardanti il numero di prenotazioni e di test svolti nell'anno 2013, è emerso un sostanziale aumento delle richieste di svolgimento del test, non proporzionato rispetto al numero degli aventi diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' art. 9, comma 2 bis, del T.U. immigrazione , con un considerevole aggravio della spesa destinata al pagamento delle sessioni di test. Al riguardo, è emerso come detto aumento sia determinato da richieste reiterate da parte del medesimo cittadino straniero, o perché più volte assente alla convocazione per lo svolgimento del test (circa il 30% degli stranieri convocati), o perché presentandosi a sostenere il test non lo ha superato ed ha riproposto, in successione temporale ravvicinata, la domanda di partecipazione.

Ciò posto, considerato che frequentemente l'assenza al test di lingua è causata dal mancato rintraccio del cittadino straniero e, pertanto, dalla non conoscenza della data di convocazione, e stata resa obbligatoria la compilazione del campo indirizzo mail nel modulo di prenotazione on line, in modo da aggiungere un ulteriore strumento di comunicazione con l'utente.

Al fine di ricercare soluzioni che incidano sul contenimento della spesa per il finanziamento delle sessioni, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si è ritenuto di fissare dei limiti alla possibilità di prenotazione del test e, conseguentemente, sono state apportate le necessarie modifiche all'applicativo informatico di gestione delle prenotazioni e dell'intera procedura.

In particolare, nel caso di assenza ingiustificata alla sessione di test, l'interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere il test. L'unica giustificazione per l'assenza saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un medico della ASL. Detto certificato dovrà essere prodotto alla Commissione, incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione. In tale ipotesi la

Commissione, nel trasmettere l'esito dei test di quella sessione alla Prefettura, dovrà trascrivere "assente giustificato". Negli altri casi annoterà "assente ingiustificato". In tal modo, il sistema informatico inibirà automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test prima della scadenza dei 90 giorni a tutti coloro i quali risulteranno assenti ingiustificati.

Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il cittadino straniero di richiedere alla Prefettura, prima della data fissata per lo svolgimento del test, lo spostamento della sessione in caso di impedimento.

Analogamente, nell'ipotesi di mancato superamento del test, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non superato. Ciò per consentire allo straniero, nei tre mesi successivi, di accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana. Anche in tali casi, l'applicativo impedirà una nuova prenotazione prima del decorso dei 90 giorni.

Le suddette modifiche dell'applicativo saranno in esercizio a far data dall'11 febbraio 2014.

Nelle ipotesi di assenza ingiustificata e di test non superato, gli stranieri che abbiano già presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo vedranno rigettata l'istanza per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana.

Appare, quindi, opportuno, soprattutto nell'interesse degli utenti, che l'istanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia presentata solo dopo aver verificato, attraverso la sottoposizione al test, il possesso del requisito della conoscenza linguistica, che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del quinquennio di regolare soggiorno necessario per richiedere il permesso stesso.

#### MONITORAGGIO

Come per gli anni passati, allo scopo di consentire un'analisi esaustiva di quanto realizzato, si invitano codeste Prefetture a produrre una sintetica relazione sullo stato di attuazione del Decreto Ministeriale 4.6.2010 relativamente all'anno 2013, articolandola secondo lo schema indicato.

#### PROTOCOLLO D'INTESA PREFETTURA-USR

1. Indicare l'eventuale rinnovo o le eventuali modifiche apportate al Protocollo d'Intesa stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale;

2. indicare il numero degli istituti scolastici previsti dal Protocollo di intesa;

#### ISTITUTI SCOLASTICI

1. indicare il numero degli istituti scolastici presso i quali le sessioni sono state articolate in più sedute;

2. indicare se la necessità di articolare in più sedute le sessioni di test è un dato costante o eccezionale.

#### SESSIONI DI TEST

1. indicare il numero di sessioni previste in fase di previsione di spesa;

2. indicare il numero di sessioni effettivamente svolte e le cause e/o motivazioni dell'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, se significativo;

3. indicare il numero totale di sessioni che sono state articolate in più sedute;

4. indicare il numero medio di convocati per ciascuna sessione ed il numero medio di partecipanti.

#### CRITICITA'

Indicare le principali criticità emerse nelle fasi di:

- programmazione preliminare delle sessioni, - organizzazione/convocazione delle sessioni;
- realizzazione delle sessioni;
- rendicontazione delle sessioni.

Inoltre, con riferimento alle Prefetture-UTG per le quali, a cause delle insufficienti risorse finanziarie non hanno potuto essere disposti nel corso del 2013 gli Ordini di accreditamento per gli importi richiesti, si precisa che le somme in parola, impegnate dalla scrivente alla fine del mese di dicembre, verranno accreditate alle stesse Prefetture non appena il capitolo di spesa 2301/PG2 verrà dotato dalla necessaria disponibilità di cassa.

Ai fini della completezza della relazione richiesta, si prega di fornire anche i seguenti dati contabili:

#### SITUAZIONE FINANZIARIA CAP.2301/PG2 E.F. 2013

Indicare gli:

- accreditamenti ricevuti
- le spese sostenute
- l'eventuale disponibilità residua o l'ulteriore fabbisogno

Si invitano, infine, codeste Prefetture a voler comunicare la previsione del fabbisogno di spesa per il 2014 per la realizzazione delle sessioni di test di lingua italiana, alla luce delle modifiche apportate alla procedura, come sopraindicate. Si confermano infine, anche per il 2014, le modalità di rendicontazione in uso ed il costo massimo previsto per sessione che è quello fissato di E 1.096,56.

Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, si prega di dare la massima diffusione alle novità introdotte dalla presente, anche attraverso l'ausilio dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione e del sito internet istituzionale di codeste Prefetture, nonché di inviare la suddetta relazione e la previsione di spesa per il 2014 entro febbraio 2014 all'indirizzo pec: politicheimmigrazione@pecdici.interno.it o al n. di fax 06 465 49565.

IL DIRETTORE CENTRALE: Malandrino

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA n. 3234 del 5 aprile 2013**

**Oggetto: pubblicazione online della sezione "Parlo la tua lingua"**

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici Regionali LORO SEDI  
e p.c. a Capo Dipartimento per l'Istruzione  
Capo Dipartimento per la Programmazione  
Direttore Generale per gli Affari Internazionali  
Direttore Generale per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni  
Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica  
Direttore Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio  
Direttore Generale per le Risorse umane, acquisti e affari generali  
Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Direttore Generale per gli Studi, la Statistica e I Sistemi Informativi - SEDE

Si informano i destinatari della presente che sul sito istituzionale del Ministero, agli indirizzi:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0>

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>

è stata pubblicata una nuova sezione, denominata "Parlo la tua lingua".

Tale sezione è nata con l'intento di supportare le istituzioni scolastiche nel difficile compito della comunicazione istituzionale Scuola-Famiglia e di agevolare la piena scolarizzazione degli alunni di madre lingua non italiana, attraverso l'utilizzo di 36 modelli di comunicazione in lingua italiana e in formato bilingue nelle più diffuse lingue europee e di immigrazione. La realizzazione di "Parlo la tua lingua" è stata possibile grazie al lavoro generoso di molte persone che in diversa maniera hanno contribuito a titolo gratuito.

Per l'elaborazione dei testi dei modelli in lingua italiana, hanno contribuito i dirigenti delle istituzioni scolastiche:

- I. C. n. 11, via Giovanni Prati 1, 36100 VICENZA (VI)
- Circolo Didattico "N. Fraggianni", via Vitrani, 70051 BARLETTA (BT)

Per la revisione dei testi in lingua italiana:

- Dirigente tecnico dottoressa Angiolina Ponziano

Per il coordinamento con le istituzioni italiane all'estero che hanno curato la traduzione dei testi:

- Ufficio V della Direzione Generale Promozione Sistema Paese del Ministero degli Affari esteri;
- Ambasciate italiane in Albania, Cile, Belgio, Brasile.

Per le traduzioni:

- Ambasciata di Romania in Roma
- Scuola Italiana "Vittorio Montiglio" di Santiago, Cile
- Scuola Italiana Paritaria "Arturo Dell'Oro" Valparaíso - Viña del Mar, Cile
- Scuola Italiana di Concepción, Cile
- Juliana Dimushi, Tirana, Albania
- Oumezzine Mnafek, Latina
- Suzanne Eliy docente utilizzata presso la Direzione Generale per gli Affari Internazionali del M.I.U.R..

Per la realizzazione del logo e delle immagini di questo sito:

- I. C. "Don Milani" di Latina <http://www.lticdonmilani.it/index.php>

Attualmente è possibile fruire dei modelli in:

Italiano,  
Italiano-Albanese,  
Italiano-Francese,  
Italiano-Portoghese,  
Italiano-Rumeno,  
Italiano-Spagnolo.

In futuro sarà possibile implementare la raccolta dei modelli anche in altri formati bilingue.

I referenti di progetto, inoltre, restano a disposizione per raccogliere eventuali richieste per la creazione di nuovi modelli e richieste per la creazione di link a siti utili alla comunicazione interculturale, cui le Istituzioni scolastiche possano fare riferimento.

Si prega tutti i Direttori Generali di dare pubblicità alle Istituzioni scolastiche di Loro competenza dell'apertura della sezione "Parlo la tua lingua" sul sito istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA n. 463 del 20 febbraio 2012**

**Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2010 - Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto all' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' articolo 1, comma 22, lettera i della legge n. 94/2009 - Aggiornamenti.**

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI  
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE DI BOLZANO  
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA DI BOLZANO  
E, PC. AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO MINISTERO DELL'INTERNO - P. ZZA VIMINALE, 1 - 00184 - ROMA

Si fa riferimento alla nota prot. n. 3896 del 25 ottobre 2011 con la quale, tra l'altro, ci si riservava di fornire nuove indicazioni per l'applicazione nel 2012 dell' Accordo Quadro , trasmesso con nota n. 11020 del 16 dicembre 2010 , applicativo del Decreto in oggetto.

Le informazioni richieste con nota 2362 del 16 giugno 2011 , nonché quelle emerse dall'attività di monitoraggio, condotta dal Tavolo congiunto di cui all'art. 7 del citato Accordo Quadro , confermano da un lato l'efficacia della collaborazione realizzata ai vari livelli dalle Amministrazioni firmatarie dell'Accordo e dei relativi protocolli d'intesa, dall'altro la capacità del sistema di istruzione degli adulti di sostenere le politiche di integrazione degli stranieri.

In particolare, ai fini di assicurare un regolare svolgimento delle sessioni del test, nel rispetto dei parametri indicati nel periodo successivo, si segnala l'opportunità di procedere, in fase di nuova sottoscrizione o aggiornamento del protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, comma 1 del citato Accordo Quadro , a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lett. a) dello schema del protocollo medesimo (già trasmesso alle SS.LL. con nota n.11020 del 16 dicembre 2010 ) in modo da individuare un numero contenuto di istituzioni scolastiche sedi dei CTP per lo svolgimento del test. In ogni caso è opportuno garantire almeno una sede per provincia.

Inoltre, nel confermare lo standard di costo, di cui alla citata nota 3896/2011, si precisa che, d'intesa con il Ministero dell'Interno, si è convenuto, a parziale modifica di quanto ivi indicato, di fissare a 30 il numero minimo di stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione al test, ai fini dell'attivazione della sessione.

Pertanto, la deroga al numero minimo, già prevista nella citata nota 11020/2010 , è da intendere nella misura, comunque, non inferiore a 20 iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 6 del citato Accordo Quadro .

Con l'occasione, si comunica che ai fini di quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 5, lo straniero è tenuto ad esibire in detta circostanza il titolo di soggiorno e un documento valido per l'espatrio (o un documento equivalente al passaporto), di cui all' art. 3, comma 1 del DM 4 giugno 2010 .

**Preso atto, per altro, dei numerosi casi di dichiarato "analfabetismo funzionale", si è convenuto, sempre d'intesa con il Ministero dell'Interno, che a richiesta dello straniero, il quale dichiara - sotto la propria responsabilità - di essere incapace di sostenere la prova relativa all'interazione sia nella prevista modalità informatica che anche in quella scritta, le commissioni, di cui all'art. 5 comma 4 del citato Accordo Quadro , fermo restando il quadro normativo di riferimento, predispongono, nell'ambito della loro autonomia, prove integrative/suppletive definite in modo da consentire lo svolgimento della prova relativa all'interazione in altre modalità in ogni caso coerenti con le specifiche indicazioni contenute nel Vademecum, trasmesso con nota n. 11255 del 28.12.2010 .**

Si ricorda, infine, che il Decreto in oggetto prevede, altresì, la possibilità per lo straniero di essere esonerato dallo svolgimento del test. In particolare, non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che si trova in almeno una delle condizioni indicate nell' art. 4 del citato Decreto , ovvero, non è tenuto allo svolgimento del test di cui all' art. 3 lo straniero:

a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all' art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza

della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all' art. 4-bis del Testo unico , il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all' art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

e) che e' entrato in Italia ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera a) , c) , d) , q) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e svolge una delle attività indicate nel/e disposizioni medesime.

Alla luce di quanto esposto si invitano le SS.LL. a sensibilizzare le istituzioni scolastiche sedi A dei CTP a predisporre azioni di informazione sulle suddette condizioni di esonero, anche in linea con quanto previsto dall'art. 6 del citato Accordo Quadro .

Con l'occasione, si segnala che il 2 febbraio u.s. è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno l'Avviso regionale per progetti di formazione civico-linguistica (a valere sul Fondo europeo per l'integrazione 2011), da realizzare sulla base delle Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte all'uopo dalla Scrivente. Inoltre, in considerazione della finalità di assicurare un sistema di rete per l'offerta formativa, è requisito di ammissibilità della proposta progettuale la partecipazione in qualità di partner del progetto di almeno uno tra i seguenti enti istituzionali competenti: Uffici Scolastici Regionali e/o Ambiti Territoriali Provinciali (ex-Uffici scolastici territoriali) e/o Centri territoriali permanenti ovvero istituzioni scolastiche di istruzione primaria e secondaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale: Raimondo Murano

**CIRCOLARE      MINISTERO DELL'INTERNO    DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
L'IMMIGRAZIONE    DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELL'ASILO n. 1583 del 5 marzo 2012**

Ai Sigg. ri Prefetti - Loro sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle D'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro

Al Dipartimento della P.S. - Sede

Al Gabinetto del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione - Roma

Al Ministero degli Affari Esteri - Roma

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Roma

Di seguito alla direttiva a firma congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione in data 2 marzo 2012 si forniscono le indicazioni operative in merito all'Accordo di integrazione.

L'entrata in vigore del regolamento di cui all'oggetto è fissata, come è noto, al 10 marzo p.v.; pertanto gli stranieri che faranno ingresso nel territorio nazionale da quella data - ad eccezione delle esenzioni previste dal comma 8 dell'art. 2 del relativo Regolamento - dovranno sottoscrivere l'Accordo di integrazione presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione o le Questure, a seconda della tipologia di permesso di soggiorno da richiedere.

**APPLICATIVO INFORMATICO - ANAGRAFE INTESATARI ACCORDO INTEGRAZIONE**

Questo Dipartimento ha realizzato il sistema informatico di gestione dell'accordo e della base dati anagrafica dei sottoscrittori, di seguito denominato "applicazione accordo". Il sistema sarà utilizzato dalle Prefetture che, prima di concludere l'iter di richiesta di un nuovo permesso di soggiorno, provvederanno alla sottoscrizione dell'accordo ed alla registrazione dello stesso. L'applicativo gestirà anche l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei debiti e crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza, nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini, secondo le modalità di seguito descritte. Contestualmente alla messa in esercizio del sistema, sarà disponibile, per



gli operatori, un corso di formazione e-learning che illustrerà gli step dell'applicativo e le modalità di utilizzo.

**Il testo dell'Accordo di Integrazione, i relativi allegati e la modulistica prodotta dall'applicativo informatico sono tradotti nelle seguenti 19 lingue: albanese, arabo, bangla, cinese, mandarino, francese, hindi, urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog - filippino, wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo-croato, afro pidgin.**

Il materiale tradotto sarà reso disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum, anch'esso tradotto nelle medesime lingue, dalla messa in esercizio del sistema.

E' stato sviluppato anche un portale di accesso diretto al sistema, raggiungibile collegandosi al sito <http://accordointegrazione.dlci.interno.it> che potrà essere consultato dallo straniero, utilizzando le credenziali fornitegli dallo Sportello Unico, per verificare la situazione aggiornata dell'Accordo.

## 1. LE FASI DEL PROCESSO

### 1.1. FASI PRELIMINARI

All'applicativo informatico potranno accedere, dal 6 marzo p.v., tutti gli utenti della Prefettura già attivi sull'applicazione SPI utilizzando le medesime utenze, ma con password iniziale preimpostata con il valore "password@1", che ogni utente dovrà modificare personalizzandola, prima di accedere al predetto applicativo, collegandosi al portale [cambiopassword.dlci.interno.it](http://cambiopassword.dlci.interno.it). Ogni Prefettura potrà, inoltre, fare richiesta di abilitazione di nuovi utenti.

Le attività necessarie ad avviare l'utilizzo del sistema informatico per la gestione dell'Accordo di Integrazione, da eseguire da parte di codeste prefetture, come già avviene per il sistema "Test di Italiano", sono:

- inserimento dati nella sezione "Informazioni Prefettura";
- inserimento sedi per lo svolgimento della sessione di formazione civica e conoscenza della vita civile in Italia;
- inserimento delle date di svolgimento delle sessioni di formazione per ciascuna sede.

### 1.2. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

Lo straniero che richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno, a seconda del tipo del permesso, deve recarsi presso lo Sportello Unico o presso la Questura e procedere alla sottoscrizione dell'Accordo.

#### 1.2.1. Sottoscrizione presso lo Sportello Unico

Quando lo straniero si reca presso lo Sportello Unico, l'operatore accede all'applicazione "SPI" per la gestione del contratto di soggiorno e verifica lo stato della pratica associata allo straniero. Infatti, l'Accordo di Integrazione può essere sottoscritto solo quando i dati anagrafici dello straniero sono ormai consolidati (codice fiscale definitivo, estremi documenti, etc.).

L'operatore dovrà sospendere la lavorazione della pratica in SPI prima di inviare il Modello 209, accedere all'applicazione "Accordo" e avviare la procedura per la sottoscrizione; a tale fine acquisisce l'anagrafica dell'immigrato dal sistema SRI tramite digitazione del "codice registrazione SPI" e del codice fiscale dello straniero e, solo nel caso in cui l'immigrato abbia compilato l'apposito modulo "on line", i dati sulla composizione del nucleo familiare tramite digitazione del "codice ALI".

L'immigrato, infatti, può inserire tali dati tramite il portale ALI, prima di recarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione dell'Accordo, altrimenti fornirà i dati all'operatore dello Sportello stesso che li immetterà sull'applicativo "Accordo" nell'apposita sezione.

Successivamente, l'operatore seleziona la lingua scelta dallo straniero per la sessione di formazione civica e per le comunicazioni, e consegna all'immigrato, per la firma, la stampa dell'accordo in lingua italiana e nella lingua scelta.

Contemporaneamente viene fissato l'appuntamento per partecipare alla sessione di informazione sulla vita civile in Italia e, nel caso in cui lo straniero non ne sia già in possesso, in quanto non ha compilato su ALI il modello di composizione dei dati del nucleo familiare, gli vengono consegnate le credenziali per accedere ad ALI per verificare lo stato dell'accordo. L'appuntamento viene automaticamente fornito dal sistema, rispettando il termine dei 90 gg previsti dalla normativa; l'operatore può eventualmente modificare la data concordandone una sostitutiva con lo straniero.

Dopo la sottoscrizione dell'accordo, l'operatore completa le procedure accedendo all'applicazione SPI e inviando il Mod. 209 a Poste Italiane.

I dati sugli accordi sottoscritti vengono immediatamente resi disponibili alle Questure che possono interrogare l'applicativo "Accordo" per verificarne lo stato.

#### 1.2.2. Sottoscrizione presso la Questura

Nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno venga effettuata presso le Questure, la procedura di sottoscrizione dell'accordo sarà gestita, in analogia alla procedura gestita dallo Sportello Unico, dalle Questure medesime tramite il proprio sistema informativo: attraverso un flusso informatico, i dati relativi agli accordi sottoscritti e gli appuntamenti fissati per la sessione di formazione civica saranno scambiati con il sistema Accordo.

### 1.3. GESTIONE

In base all'appuntamento definito in fase di sottoscrizione, lo straniero partecipa alla sessione informativa sulla vita civile in Italia e l'operatore dello Sportello Unico registra a sistema la presenza.

Lo straniero può accedere, attraverso le credenziali ricevute, al "cruscotto" dedicato nel portale ALI per verificare la situazione aggiornata dell'accordo e dei relativi crediti.

Tramite il "cruscotto", lo straniero può soltanto consultare i dati anagrafici e la situazione aggiornata dei crediti, mentre può aggiornare i dati relativi ai recapiti per comunicazioni. Detti aggiornamenti vengono inviati, con modalità informatiche, dal "cruscotto", disponibile su ALI, all'applicazione "Accordo".

#### 1.3.1. Sospensione/proroga

Nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione e quella di verifica, lo straniero può richiedere la sospensione o la proroga dell'accordo allo Sportello presentando idonea documentazione relativa alle casistiche previste da normativa:

- Gravi motivi di salute
- Gravi motivi di famiglia
- Motivi di lavoro
- Frequenza di corsi o tirocini di formazione
- Frequenza di corsi o tirocini di aggiornamento od orientamento professionale
- Motivi di studio all'estero

L' "applicazione Accordo" gestisce l'inserimento dei dati relativi alla documentazione e alla validità della sospensione/proroga procedendo automaticamente a modificare le eventuali prenotazioni di formazione civica e verifica.

Ogni modifica dello stato dell'accordo viene messa a disposizione della Questura tramite modalità informatiche.

#### 1.3.2. Decadenza dell'accordo

Nel periodo di validità l'accordo può decadere a seguito della revoca o rigetto del permesso di soggiorno. A tal fine le Questure inviano al "sistema Accordo" un flusso dati di aggiornamento che consente all'operatore di chiudere gli accordi decaduti e annullare gli eventuali appuntamenti dello straniero.

Anche per l'applicativo "Accordo di integrazione" ogni chiarimento tecnico può essere richiesto utilizzando il servizio di help desk già in uso per gli altri applicativi dello sportello con le medesime modalità.

### SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE

La sessione di formazione civica, di durata da cinque a dieci ore, è realizzata a cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione di codeste Prefetture.

A tal fine, sono stati predisposti 5 moduli di apprendimento di educazione civica, in formato video, della durata di un'ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti nelle medesime lingue dell'Accordo. Il contenuto di tale pacchetto formativo sarà reso disponibile sulla rete intranet del Ministero dell'Interno, e utilizzato dalle Prefetture per l'organizzazione della sessione di formazione civica.

A tal proposito, le SS.LL. vorranno reperire locali idonei e sale multimediali presso i quali saranno svolti i predetti corsi concludendo, come previsto dall'art. 10 del Decreto e ribadito nella Direttiva dei Ministri, accordi e forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e strutture locali, territorialmente competenti in materia di istruzione.

### VERIFICA DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Nel corso dei due anni di vigenza dell'accordo di integrazione ed al momento della verifica, che verrà avviata un mese prima della scadenza, gli Sportelli Unici per l'Immigrazione dovranno gestire il riconoscimento e la decurtazione dei crediti, con l'acquisizione della relativa documentazione.

Anche tale fase viene gestita interamente dal sistema informatico. Si richiama quanto indicato dalla Direttiva per quanto riguarda la verifica della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e la gestione dei crediti.

### FORMAZIONE LINGUISTICA

Al fine di garantire l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri, sono stati adottati due avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali che attuino l'azione di "Formazione linguistica ed educazione civica" individuata nel Programma Annuale 2011 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi. In particolare, uno dei due avvisi è riservato alle Regioni ed alle Province autonome che dovranno realizzare piani regionali finalizzati ad assicurare un sistema integrato per la formazione linguistica e l'orientamento civico degli stranieri e ad implementare azioni di sistema volte a promuovere l'erogazione di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento sviluppando e/o consolidando i processi organizzativi e le relative reti locali di governance.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti regionali ammontano a 12.000.000,00 di Euro. L'altro avviso pubblico adottato, per un ammontare pari a 4.000.000,00 di Euro, rivolto ad Enti locali, associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative operanti nel settore di riferimento, organizzazioni internazionali, ONG, nonché alle Università, alle scuole pubbliche e agli Uffici scolastici regionali e provinciali, ha lo scopo di promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana L2, la cui conoscenza rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento sociale e l'esercizio dei diritti e

doveri dei cittadini stranieri di paesi terzi. Anche nel Programma annuale 2012 di detto Fondo Europeo, in corso di approvazione da parte della Commissione Europea, sono state inserite azioni specifiche volte ad accrescere l'offerta di corsi di lingua italiana che, al momento della verifica dell'accordo, consentiranno allo straniero di produrre la documentazione idonea al raggiungimento dei crediti previsti, e dunque, l'esonero dallo svolgimento del test di lingua e cultura civica.

Infine, le SS.LL. vorranno trasmettere a questo Dipartimento e all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, i risultati dell'attività di monitoraggio condotta anche con l'ausilio dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, nonché ogni utile elemento di valutazione sull'impatto che il nuovo istituto avrà sul territorio così come richiesto dalla direttiva congiunta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica segreteria.dpcia@interno.it.

Il Direttore Centrale: Malandrino

**CIRCOLARE      MINISTERO DELL'INTERNO    DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE n. 1869 del  
7 marzo 2012**

**OGGETTO: D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011, N. 179 , RECANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA  
DISCIPLINA DELL'ACCORDO D'INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO, AI SENSI  
DELL' ART. 4 -BIS, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286/98 , E S. M. ISTRUZIONI  
OPERATIVE.**

Ai Sigg. Questori - Loro Sedi  
e, p.c.: Al Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma  
Alla Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Roma

Il 10 marzo p.v. entrerà in vigore il Regolamento citato in oggetto, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2011, concernente la disciplina dell'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell' art. 4 - bis, comma 2 del TU Immigrazione .

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno è tenuto a stipulare con lo Stato un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Pertanto, a partire dal 10 marzo p.v., la stipula dell'accordo di integrazione diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.

Al riguardo, si pone in rilievo quanto segue:

- sono tenuti alla sottoscrizione dell'accordo , al momento della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione (nei casi di permessi per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare) ovvero presso gli Uffici Immigrazione della Questura (in tutti gli altri casi), i cittadini stranieri di età superiore ai sedici anni, che fanno ingresso in Italia per la prima volta dal 10 marzo p.v. e che richiedono il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

**L'accordo è redatto secondo il modello prestabilito, tradotto nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino.** Per i minori stranieri di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Per lo Stato, l'Accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato. Al tal fine, i Signori Questori sono pregati di voler prendere diretti accordi con i Signori Prefetti per la delega ai Funzionari addetti al locale Ufficio Immigrazione o comunque autorizzati alla firma dei permessi di soggiorno; la gestione dell'accordo nelle fasi successive alla sottoscrizione è di competenza dello Sportello Unico Immigrazione;

- sono previsti casi di esclusione dalla stipula dell'accordo: i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , ovvero sottoposti a tutela; le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione; gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, condizione questa da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

- con la sottoscrizione dell'accordo, lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della

Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle Istituzioni Pubbliche in Italia; una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. Si impegna, inoltre, a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione ed a rispettarne i principi;

- lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo;

- l'accordo ha la durata di due anni, prorogabile di un altro anno, salvo trattarsi di accordo sottoscritto da straniero titolare di permesso di soggiorno di durata un anno;

- all'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;

- i crediti devono essere ulteriormente incrementati nella vigenza dell'accordo a seguito della frequenza di corsi di lingua, istruzione, ecc. La loro assegnazione a cura dello Sportello Unico Immigrazione avviene sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico. Affinché l'accordo si consideri adempiuto, alla scadenza occorre avere conseguito almeno trenta crediti;

- i crediti subiscono decurtazioni nella misura di cui all'allegato C del Regolamento in oggetto in relazione a sentenze penali, anche non definitive, comprese quelle adottate ai sensi dell'art.444 cpp; all'applicazione anche non definitiva di una misura di sicurezza personale; l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro per illeciti amministrativi o tributari; alla mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, che dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti. L'inadempimento dell'obbligo scolastico dei minori, salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento ;

- l'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

- un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero e lo invita a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo straniero è informato anche della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello medesimo;

- la verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni :

- a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

- b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia, è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Un mese prima della scadenza dell'anno di proroga lo Sportello Unico attiva la verifica finale riferita all'intero triennio. Qualora persistano le condizioni iniziali, il Prefetto ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente ne terrà conto nell'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico;

- c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento .

La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello Sportello Unico alla Questura "ad eccezione - secondo quanto stabilisce l' art. 4 bis del Testo Unico Immigrazione - dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare".

Per quanto attiene alla gestione dell'Accordo, che rientra nelle competenze dello Sportello Unico Immigrazione, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, di una " Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ", completamente informatizzata, in cui sono inseriti i dati anagrafici dello straniero, gli estremi dell'accordo, nonché tutte le vicende modificative ed estintive dell'accordo. Per consentire allo straniero di conoscere la sua posizione, è stato predisposto un portale di accesso - <http://accordointegrazione.dlci.interno.it> - che consente la consultazione diretta al sistema della predetta Anagrafe mediante credenziali rilasciate dallo Sportello Unico.

In considerazione della stretta interconnessione che si viene a stabilire nell'ambito in questione tra Prefetture e Questure, il Centro Elettronico Nazionale per la Polizia di Stato, su richiesta di questa Direzione Centrale, di intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha predisposto nel sistema informatico Stranieri Web un'apposita funzionalità destinata ad assicurare lo scambio telematico dei dati.

Pertanto, nei casi nei quali la richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno è presentata alle Questure, la procedura di sottoscrizione dell'accordo sarà gestita dagli Uffici Immigrazione tramite l'applicativo Stranieri Web, integrata della funzionalità all'uopo predisposta, che consentirà la stampa, l'accesso, l'inserimento dei dati relativi agli accordi sottoscritti e la prenotazione alla sessione di formazione civica attraverso il collegamento al sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Utilizzando sempre lo stesso applicativo, gli Uffici immigrazione delle Questure potranno verificare la sottoscrizione dell'accordo da parte degli stranieri che hanno fatto istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso gli Sportelli Unici, ovvero la verifica dell'adempimento dell'accordo stesso ai fini dell'eventuale rinnovo del permesso.

Per le istanze di permesso di soggiorno presentate presso lo Sportello Unico Immigrazione l'Accordo di Integrazione è sottoscritto prima dell'invio del modello "209", in formato elettronico. A far data dal 10 marzo p.v. sarà disponibile sul sistema Stranieri Web il manuale utente per la gestione dell'accordo di integrazione.

Al fine di agevolare l'attività degli Uffici Immigrazione, Poste Italiane Spa provvederà alla distribuzione del testo dell'accordo d'integrazione tradotto nelle lingue previste dal Regolamento in esame, ad eccezione delle pagine riportanti i dati anagrafici dello straniero e la sottoscrizione dell'accordo, che potranno essere stampate tramite sistema informatico. Copia completa dell'accordo debitamente sottoscritta dall'interessato e dal delegato del Prefetto, dovrà essere rilasciata allo straniero.

La presente circolare verrà trasmessa anche in formato elettronico con allegati: Linee d'indirizzo per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2012, n. 179 - Accordo di integrazione del 2 marzo 2012 , a firma del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Cooperazione e l'Integrazione, la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 5 marzo 2012 in materia di indicazioni operative agli Sportelli Unici per la gestione dell'Accordo.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi

## **CIRCOLARE            MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE n. 21542 del 2 marzo 2012**

AI SIGG.RI PREFETTI - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179 .

Con tale disciplina anche nel nostro Paese si é voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale, l'impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

Negli Stati europei in cui è stato introdotto l'accordo in questione questo si configura come un sostanziale strumento di integrazione assumendo la fattispecie di contratto a prestazioni corrispettive: lo straniero assume l'obbligo di integrarsi nello Stato in cui dimora, attraverso la conoscenza della lingua nazionale, dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e con la frequenza di corsi di formazione ed altro, mentre lo Stato assume l'obbligo di fornirgli a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate i corsi di formazione linguistica e culturale e servizi di orientamento.

L'Accordo nel nostro Paese ha l'obiettivo primario di concorrere all'integrazione, intesa come processo dinamico e bilaterale per promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto anche dei valori sanciti dalla Costituzione italiana.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, lo straniero, che farà ingresso per la prima volta nel territorio nazionale per rimanervi almeno un anno, si impegna al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione e, nello stesso tempo lo Stato assume l'impegno di sostenere il suo processo di integrazione attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali, i centri per l'istruzione degli adulti, nonché con le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Per rendere l'Accordo di integrazione un efficace strumento a garanzia di un partecipato processo di inclusione sociale degli stranieri sono state realizzate una serie di attività.

**Preliminarmente, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, si è ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad esso allegati effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue, numero di gran lunga superiore alle 8 previste dal regolamento.**

I materiali tradotti saranno disponibili, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum, anch'esso tradotto nelle medesime lingue, riepilogativo del contenuto della nuova procedura. Per un'efficace fruizione della documentazione tradotta è stata pianificata una mirata azione di comunicazione, anche attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, per promuoverne una capillare informazione su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nella consapevolezza che una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche, è prevista, dalla nuova normativa, una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. In tale ambito si inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in 5 moduli di apprendimento di un'ora, tradotti nelle medesime lingue dell'Accordo.

Le Prefetture per realizzare le sessioni formative potranno concludere accordi (art. 10 Regolamento) diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università.

Con le risorse del "Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi", sono stati poi realizzati interventi di "Formazione linguistica ed educazione civica", finalizzati alla predisposizione di piani regionali e locali, che potranno assicurare un sistema integrato di erogazione di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento, e, potranno promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana.

Inoltre sono stati già accreditati alle singole Prefetture, in quota parte, fondi accantonati nell'esercizio finanziario 2011 per sostenere le spese di prima attuazione dell'Accordo di integrazione.

Nel quadro del rinnovato impegno assunto dal Governo per la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative sono state anche adottate specifiche misure operative per la gestione dell'Accordo e la realizzazione della base dati anagrafica dei sottoscrittori degli Accordi.

E' stato, infatti, predisposto un apposito sistema informatico che sarà utilizzato dalle Prefetture e che gestirà l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza, nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.

Per consentire allo straniero informazioni aggiornate sulla sua posizione è stato, altresì, predisposto un portale di accesso e consultazione diretta al sistema, previo rilascio di credenziali da parte dello Sportello Unico.

L'attività delle Prefetture, dunque, per il corrente e il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell'Accordo ed alla organizzazione e somministrazione della sessione di formazione civica.

La verifica degli accordi sarà avviata, invece, a partire dal 2014. Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, in assenza di idonea attestazione, lo straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura civica attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello Unico, utilizzando le medesime procedure già in uso per lo

svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

A tal fine, il Ministero dell'Interno, d'intesa con gli uffici del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, sta provvedendo ad aggiornare l'Accordo-quadro stipulato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per estendere le intese raggiunte in tema di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai test che dovranno essere svolti, a partire dall'anno 2014, in occasione della verifica dell'accordo.

In relazione alla gestione dei crediti, sarà cura degli Sportelli Unici attivare gli accertamenti presso il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti per quanto attiene ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale, nonché acquisire la documentazione presso le Autorità competenti per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie connesse ad illeciti amministrativi e tributari.

In tale fase gli Sportelli Unici valuteranno attentamente, anche al fine di evitare contenziosi particolarmente onerosi, tutti i profili dei comportamenti sanzionabili considerando anche la sopravvenienza di eventuali esiti favorevoli all'interessato nelle procedure di ricorso avverso le condanne penali e illeciti amministrativi.

Il Ministero dell'Interno ha già avviato intese con il Ministero della Giustizia atte a realizzare l'interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti, al completamento della quale sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL..

Va inoltre precisato che l'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello " straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno GE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare".

Nei confronti, quindi, degli stranieri che firmatari dell'Accordo di integrazione risultino - al momento di effettuare la verifica dell'Accordo - titolari di una delle tipologie sopraindicate di permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitato il diritto al ricongiungimento familiare non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con la conseguente espulsione.

Ciò premesso nei casi elencati gli Sportelli Unici non procederanno, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa, alla verifica dell'adempimento dell'accordo.

A una valutazione poi del contenuto dell'Accordo di integrazione, con particolare riferimento al sistema dei crediti e dei debiti, si potrà procedere al termine del biennio di prima applicazione del Regolamento al fine di adottare quei correttivi che possano rendere effettiva l'integrazione.

A tali fini le SS.LL, anche utilizzando le risultanze del monitoraggio dei Consigli territoriali per l'Immigrazione, potranno fornire ogni utile indicazione per adottare misure migliorative del nuovo istituto. I Consigli territoriali inoltre potranno indicare strumenti e modalità ancora più diffuse dell'offerta per i cittadini stranieri e rappresentare come l'istituto è accolto e percepito nelle realtà locali.

La complessa procedura di attuazione dell'Accordo richiede, infatti, oltre che un forte impegno degli operatori interessati anche la consapevolezza della particolare importanza di un cammino, che investe rilevanti profili sociali e umanitari nell'ambito del quadro di diritti ed obblighi dei cittadini stranieri, in un percorso di integrazione da consolidare all'interno del tessuto sociale.

Il Dipartimento per le Libertà Civili - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno - fornirà alle SS.LL assistenza nelle fasi di attuazione dell'Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative e ogni chiarimento richiesto.

Nel ringraziare, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una piena realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO: Anna Maria Cancellieri

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE: Andrea Riccardi

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N. 17 DEL 21 GIUGNO 2012**  
**OGGETTO: CIRCULARITÀ DEI MODELLI PLURILINGUE DELLA CONVENZIONE N. 16 , RELATIVA**  
**AL RILASCIO DI ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE (CIEC: FIRMATA A VIENNA L'8**  
**SETTEMBRE 1976).**

AI SIGG. PREFETII DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff.III - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA

ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - ROMA

ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA

ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)

Questa Direzione centrale, a seguito di segnalazioni ricevute dal Segretariato generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile, ha preso atto di alcune Irregolarità, da parte di qualche comune, nell'utilizzo della modulistica prevista dalla Convenzione n. 16 indicata in oggetto, per il rilascio degli estratti plurilingue degli atti di stato civile.

Trattandosi di modelli standard ai quali è fatto obbligo di adeguarsi, in uso da molti anni e tra l'altro reperibili anche sul sito della CIEC, potrebbe ritenersi che la causa degli inconvenienti riscontrati, derivi da errori nella predisposizione del software adottato in seno all'ente locale per l'emissione di questi atti, non rispondenti in toto ai modelli predefiniti.

Ciò posto, onde evitare il ripetersi dei citati inconvenienti, si chiede a codeste Prefetture-UTG di informare di quanto sopra i Sigg Sindaci affinché ciascun Comune verifichi ed assicuri la corretta ed esatta corrispondenza della modulistica utilizzata con quanto previsto dalla normativa recata dalla Convenzione n. 16 .

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Centrale: Giovanna Menghini

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E**  
**L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E**  
**DELL'ASILO n. 6841 del 20 settembre 2011**  
**Oggetto: Decreto 4 giugno 2010 "Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua**  
**italiana".**

Ai Sig. Prefetti Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta

e p. c. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Roma

Si fa seguito alla circolare del 5 aprile u.s. prot. 2503 , relativa all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto, al fine di fornire alcune urgenti indicazioni in merito all'ottenimento dei fondi necessari per il rimborso delle spese sostenute dagli istituti scolastici individuati da ciascuna Prefettura per l'organizzazione delle sessioni dei test di lingua italiana.

In particolare, al fine di poter procedere ad accreditare a ciascuna Prefettura, entro i termini previsti per la chiusura del bilancio di cassa, i fondi necessari per il rimborso delle spese già sostenute o da sostenere fino al 31 dicembre 2011, si invitano le SS LL a:

1. trasmettere, qualora non si sia già provveduto, entro il 10 ottobre p.v. la richiesta di rimborso per le sessioni svolte fino al 31 agosto 2011;

2. indicare nella medesima richiesta l'importo necessario presunto comprendente le sessioni già tenute dal 1 settembre e quelle ancora da tenere fino al 31 dicembre 2011.

Nel sottolineare la necessità che si proceda al controllo formale e sostanziale della documentazione giustificativa e contabile presentata dagli istituti scolastici, a fronte dell'attuazione delle sessioni, potranno



essere segnalate di volta in volta, nelle richieste di rimborso indirizzate allo scrivente, le eventuali deroghe alle indicazioni di cui alla circolare del 5 aprile 2011 , assunte a fronte di particolari esigenze e/o condizioni territoriali.

Per quanto concerne, infine, le sessioni che dovranno essere organizzate a partire dal 1 gennaio 2012, saranno fornite per tempo le preventive indicazioni con apposita circolare.

Il Direttore Centrale: Malandrino

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DEL 16 DICEMBRE 2010**

**Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2010 - Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto all' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009 .**

L' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' articolo 1, comma 22, lettera i), della legge n. 94/2009 , ha stabilito che "Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Con decreto del 4 giugno 2010 , il Ministero dell'Interno, di concerto con questo Ministero, ha definito le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana ( allegato 1 ). Il decreto contiene disposizioni su: modalità di svolgimento del test di lingua italiana ( ART. 3 ); modalità ulteriori per l'accertamento della lingua italiana ( ART. 4 ); verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ( ART. 5 ), ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione ( ART. 6 ).

Questo Ministero ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno l' Accordo Quadro 11 novembre 2010 di cui all' allegato 2 per disciplinare la fase di prima applicazione del citato decreto. Con l'Accordo sono state definite modalità condivise di intervento per valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti in applicazione della procedura prevista dalla norma in oggetto.

In particolare, è stato condiviso un piano integrato di interventi (ART. 2) volti, da un lato, ad assicurare le attività necessarie per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana e, dall'altro, ad agevolare l'acquisizione dei livelli di istruzione per l'orientamento civico. Sono stati definiti, altresì, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per lo svolgimento del test (ARTT. 4 E 5) nonché gli impegni di questo Ministero (ART. 8) e del Ministero dell'Interno (ART. 9).

L'Accordo prevede, inoltre, la stipula di un protocollo d'intesa tra le Prefetture e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competenti allo scopo di regolare i rapporti reciproci e le modalità di attuazione dello svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti (ART. 4, COMMA 1). A tal fine, è stato predisposto, d'intesa con il Ministero dell'Interno, lo schema di protocollo di cui all' allegato 3 , che può essere integrato dalle SS.LL. di concerto con i Prefetti interessati.

Si precisa che, a fronte di motivate necessità, possono essere individuate, ai sensi del citato Accordo Quadro, quali ulteriori sedi per lo svolgimento del test anche le Istituzioni scolastiche ove funzionano corsi serali.

Si fa presente che, con nota circolare n. 7589 del 16 novembre u.s. ( allegato 5 ), il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni relative alla procedura per la presentazione della domanda da parte dello straniero e per lo svolgimento del test.

Infine, si segnala che l' articolo 4 del citato decreto 4 giugno 2010 dispone i casi nei quali lo straniero non è tenuto allo svolgimento del test. Si precisa inoltre che, fino alla completa attuazione di quanto previsto all' articolo 64, comma 4, lett. f), della legge n.133/08 , non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che, a conclusione di un corso di lingua italiana svolto presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti o dei corsi serali, ha conseguito l'attestazione del raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. Analogamente, è esonerato dallo svolgimento del test lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso le citate istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, fermo restando quanto previsto dal CCNL Scuola 2006/2009 in materia di contrattazione integrativa di istituto, nell' allegato 4 , sono contenuti gli standard di costo per ciascuna sessione di svolgimento del test, determinati di concerto con il Ministero dell'Interno a valere sulle risorse rese disponibili allo scopo dal Medesimo.

Con l'occasione, si precisa che, a fronte di motivate necessità e d'intesa con le Prefetture territorialmente competenti, è possibile istituire sessioni per lo svolgimento del test anche per un numero di stranieri diverso da quello indicato nell'allegato 4, che comunque non può essere inferiore a trenta.

Per ogni necessità di chiarimento e approfondimento, le SS.LL. potranno rivolgersi all'Ufficio IV della Direzione generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Si ringrazia per l'attenzione.

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO n. 8946 del 6 dicembre 2011**

**Oggetto: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione . Prime indicazioni operative.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre u.s. è stato pubblicato il regolamento di cui all'oggetto che disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

Il provvedimento entrerà in vigore il 10 marzo 2012.

Ai fini della gestione delle procedure relative all'attuazione dell'accordo e della istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, questo Dipartimento ha avviato la realizzazione di un applicativo informatico, in fase di completamento.

Il sistema, che verrà utilizzato dagli operatori della Prefettura e della Questura, secondo la tipologia d'ingresso, consentirà la stampa dell'accordo da sottoscrivere e la conseguente registrazione dello stesso.

L'applicativo gestirà anche l'agenda delle prenotazioni per la frequenza al corso di formazione civica, la registrazione a cura degli operatori di Prefettura dei debiti e crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e l'appuntamento per la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.

Inoltre, verrà realizzato anche un portale di accesso diretto dello straniero al sistema per verificare i crediti acquisiti e gli eventuali debiti assegnati.

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 e dell' art. 3 del D.P.R. n. 179/2011 , deve essere assicurata allo straniero, a cura dello Sportello Unico, la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, è in corso di predisposizione un pacchetto formativo, tradotto nelle lingue previste dall' art. 2, comma 1 , che verrà distribuito alle Prefetture e costituirà il contenuto della sessione di formazione civica, di durata variabile da cinque a dieci ore.

Inoltre, al fine di far fronte alle spese necessarie per l'avvio dell'attuazione dell'Accordo, attraverso l'acquisto di beni materiali, quali, ad esempio, postazioni informatiche, cancelleria etc., saranno accreditate alle singole Prefetture, in rapporto al carico di lavoro di ciascuna, apposite risorse finanziarie a valere sul cap. 2301 Piano gestionale 2 (residui 2010), che dovranno essere utilizzate obbligatoriamente entro il corrente Esercizio Finanziario (31.12.2011).

Sarà cura di questo Dipartimento fornire ulteriori indicazioni anche in ordine alla messa in esercizio del sistema informatico.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, ringrazio.

Il Capo Dipartimento: Angela Pria

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI n. 55 del 18 ottobre 2007**

Oggetto: Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile.

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo  
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari  
Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.III - Roma  
Al Ministero della Giustizia Ufficio legislativo - Roma  
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede  
Ispettorato Generale di Amministrazione via Cavour, 6 - Roma  
Alla Direzione Centrale per la documentazione e la statistica - Sede  
All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma  
All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)  
Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)  
Al Servizio Documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici per gli Adempimenti di Competenza - Sede

Questa Direzione ha preso atto che in alcune occasioni è stata richiesta la trascrizione in Italia di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui uno di cittadinanza italiana, presentando la documentazione richiesta dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976.

Tale convenzione, come è noto, prevede un modello plurilingue (formula B), utilizzato per la redazione dell'estratto dell'atto di matrimonio che, contratto in uno Stato, deve essere trascritto in un altro Stato. Tale modello, non specifica il sesso degli sposi e, al contrario, parlando di sposo e sposa, potrebbe indurre a ritenere che i due siano sempre di sesso diverso.

E' invece emerso che il medesimo modello viene utilizzato nei paesi dove è ammesso il matrimonio omosessuale, per certificare tale matrimonio ai fini della trascrizione in un altro paese, senza che possa desumersi chiaramente che il matrimonio è stato celebrato tra persone dello stesso sesso. E' stato già interessato sull'argomento il Ministero degli Esteri per verificare l'eventuale possibilità di un aggiornamento della predetta modulistica, al fine di indicare con chiarezza il sesso degli sposi, ma tale intervento, qualora fattibile, potrebbe richiedere tempi lunghi, trattandosi di modificare un allegato ad una convenzione internazionale.

Nelle more di tale processo di modifica, si ricorda che in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto compiuto all'estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l'ordine pubblico interno.

Si richiama pertanto l'attenzione degli ufficiali di stato civile affinché al momento di trascrivere un matrimonio contratto all'estero da un cittadino, pongano particolare cura alla verifica che i due sposi siano di sesso diverso, eventualmente richiedendo direttamente al cittadino o al consolato che ha trasmesso la pratica, in caso di dubbio, un documento di identità dal quale si evinca inequivocabilmente il sesso degli interessati.

Si pregano codeste Prefetture di comunicare questa direttiva ai Sindaci e di sensibilizzare i medesimi sull'argomento stante la delicatezza della materia ed il fatto che questi casi potrebbero comunque ripetersi, trattandosi di matrimoni ammessi attualmente in vari stati esteri.

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio

**CIRCOLARE      MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E  
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI n. 33 del 20 giugno  
2007**

**Oggetto: Rilascio di atti dello stato civile su modelli plurilingue.**

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.III - Roma

Al Ministero della Giustizia Ufficio legislativo - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Alla Direzione Centrale per la documentazione e la statistica - Sede

All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma

All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)

Al Servizio Documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici per gli Adempimenti di Competenza - Sede

Il Ministero per gli Affari Esteri ha fatto presente che alcune autorità diplomatiche e consolari estere in Italia hanno presentato le proprie rimostranze per il mancato rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile da valere all'estero, in conformità ai moduli internazionali disposti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, ratificata con legge 21 dicembre 1978, n. 870 .

Al riguardo si prega di voler richiamare l'attenzione dei Sigg. Sindaci affinché dette disposizioni vengano scrupolosamente osservate, con riguardo sia alla predisposizione degli appositi modelli sia al corretto utilizzo degli stessi.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.VV. che avranno cura di assicurare, nell'ambito dei poteri di vigilanza, l'esatto adempimento delle direttive impartite.

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio

**CIRCOLARE      MINISTERO DELL'INTERNO    DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
L'IMMIGRAZIONE    DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELL'ASILO n. 7589 del 16 novembre 2010**

**Oggetto: Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.**

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Palermo

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro - Sede

Al rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - via Tuscolana 1558 - 00173 Roma

Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Roma

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - Roma

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Roma

In data 9 dicembre p.v. entrerà in vigore il decreto ministeriale in oggetto indicato che disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'Immigrazione , il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, così come previsto dall' art. 4 - comma 1 nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:

- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;

- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;

- attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell' art. 27, co. 1, lett. a) , c) , d) , q) del TU sull'Immigrazione ;

- certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap.

Come noto, il predetto decreto attribuisce alle Prefetture U.T.G. le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ai sensi dell'art. 6, all'identificazione dello stesso ed all'acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura.

**LA PROCEDURA INFORMATIZZATA**

E' stato predisposto da questo Dipartimento un sistema informativo di supporto alle Prefetture che consentirà di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti.

L'inoltro delle domande e la gestione del procedimento

A partire dal 9 dicembre p.v., lo straniero che intende richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà inoltrare l'istanza di svolgimento del test in via informatica, collegandosi al sito internet [www.testitaliano.interno.it](http://www.testitaliano.interno.it) e compilare, in ogni sua parte, il modulo di domanda di cui si allega fac simile.

Durante la fase di inoltro della domanda, sarà fornita assistenza agli stranieri, attraverso un servizio di help desk tramite e-mail ad un indirizzo di posta elettronica dedicato e disponibile sulla home page del sito sopra indicato.

Il sistema acquisirà le richieste di partecipazione al test presentate on line e le trasferirà alle Prefetture territorialmente competenti in base al domicilio dei richiedenti.

Automaticamente il sistema effettuerà i controlli per verificare:

- che sussista il permesso di soggiorno indicato;
  - che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
  - che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
- che il test non sia stato già superato.

Se l'istanza risulterà regolare si passerà alla fase successiva della convocazione dello straniero che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso contrario verrà generata in via automatizzata una comunicazione da spedire al richiedente riguardo ai requisiti mancanti, per consentire, laddove possibile, la rettifica delle informazioni e l'inoltro di una nuova istanza corretta.

Per la gestione della procedura le Prefetture dovranno, attraverso una semplice funzionalità del sistema, inserire le sedi dei Centri di istruzione per adulti, individuate con le modalità descritte nel successivo paragrafo "Il test di italiano - modalità di svolgimento", presso le quali lo straniero dovrà sostenere il test, ed i calendari per lo svolgimento del test concordati con i medesimi Centri di istruzione per adulti.

Inoltre, per ogni sede inserita, mediante un'analoga funzionalità, dovranno essere associati i codici di avviamento postale della città che convergono su quella sede.

Tali informazioni costituiscono il presupposto, sulla base del domicilio indicato dal richiedente, per consentire al sistema di associare, automaticamente ad una sede, ed alle relative date, le richieste pervenute in base alla disponibilità delle sedi e delle sessioni di esame inserite.

Sono, comunque, previstefunzionalità che consentono di consultare, modificare e validare quanto associato automaticamente.

La lettera di convocazione dello straniero per lo svolgimento della prova sarà generata e stampata in via automatizzata e conterrà l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui il richiedente dovrà recarsi per sostenere il test.

Analogamente verrà elaborata dal sistema la lista delle prenotazioni da fornire agli incaricati dell'identificazione degli stranieri.

Una volta effettuato il test, gli esiti dovranno essere inseriti nel sistema a cura della Prefettura e, attraverso web service, messi a disposizione delle Questure che verificheranno il risultato, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Lo straniero potrà consultare l'esito della prova, accedendo al sito internet [www.testitaliano.interno.it](http://www.testitaliano.interno.it).

L'utilizzo dell'applicativo

Per facilitare l'utilizzo della procedura informatica da parte degli operatori, saranno disponibili il manuale utente, scaricabile dalla pagina iniziale dell'applicazione, corsi di formazione on line nonché un servizio di help desk dedicato agli operatori della Prefettura, sia con assistenza telefonica, sia attraverso un indirizzo di posta elettronica.

Le modalità di accesso all'applicazione, l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico del servizio di help desk per le Prefetture sarà comunicato successivamente in prossimità dell'entrata in vigore del decreto ministeriale.

Gli utenti della Prefettura che accederanno all'applicazione saranno di due tipologie con differenti possibilità di operare sul sistema: dirigente e operatore.

In base alla classificazione delle Prefetture in tre gruppi, determinata attraverso una distribuzione geografica dei potenziali richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nel corso del 2011, gli utenti delle Prefetture del I gruppo dovranno essere un numero massimo di 2 dirigenti e 2 operatori; gli utenti delle Prefetture del II gruppo, di 2 dirigenti e 3 operatori e gli utenti delle Prefetture del III gruppo di 3 dirigenti e 5 operatori.

Al fine di predisporre le utenze che dovranno avere l'accesso al sistema informativo, le SS.LL., individuato l'ufficio al quale saranno attribuite dette competenze, comunicheranno all'indirizzo di posta elettronica [testitaliano.dlci@interno.it](mailto:testitaliano.dlci@interno.it), entro e non oltre il 30 novembre 2010, le seguenti informazioni relative agli utenti che dovranno essere definiti nel sistema: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ruolo, indirizzo e-mail.

Le credenziali di accesso all'applicazione, ovvero l'identificativo dell'utente e la password, verranno inviate tramite e-mail entro il 7 dicembre all'indirizzo di posta elettronica dell'utente. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso all'applicazione sarà richiesta all'utente la modifica della propria password.

IL TEST DI ITALIANO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Sono state raggiunte specifiche intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cofirmatario del provvedimento normativo, per individuare le modalità operative per lo svolgimento del test di lingua e sono stati definiti in un accordo gli impegni reciproci.

In particolare, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fornirà ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali le linee di indirizzo riguardanti il contenuto delle prove che compongono il test di lingua italiana, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova definiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto, dagli Enti certificatori (Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Pisa, Società Dante Alighieri).

A cura dell'Ufficio scolastico regionale, dette linee d'indirizzo verranno distribuite alle sedi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti che, diffusi capillarmente sul territorio e già specializzati in tal senso, provvederanno alla somministrazione del test, alla valutazione della prova ed alla comunicazione dei risultati alla Prefettura.

Al riguardo, le SS.LL., ai sensi dell' art. 6, comma 1 del decreto , dovranno stipulare apposite convenzioni con il dirigente del locale Ufficio scolastico regionale al fine di individuare, in via preliminare, i Centri d'istruzione per adulti, presso cui dovrà essere svolto il test, sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 4 del citato accordo-quadro, e di definire il calendario delle sessioni d'esame, le modalità di identificazione dello straniero, nonché i costi delle attività da svolgere.

A tale ultimo proposito, questa Direzione centrale accrediterà i fondi in contabilità speciale, su richiesta di codeste Prefetture per la successiva liquidazione delle somme dovute agli Uffici scolastici regionali.

Le SS.LL. vorranno dare massima diffusione al contenuto della presente, anche attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione affinché, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale in oggetto, vengano promossi, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo di assistenza agli immigrati, attività di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana e per la preparazione al test di cui si tratta. Si trasmette per posta elettronica una presentazione illustrativa della procedura, in formato power point, per le immediate esigenze di diffusione delle informazioni.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e notizia.

Il Direttore Centrale Malandrino

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI n. 31 del 7 giugno 2007**

**OGGETTO: Trascrizione per riassunto atti formati all'estero. Problematiche connesse alla traduzione.**

Ai Sigg. PrefettiI - Loro Sedi

Alla DE.A. - Demografici Associati - Pisa

Sono pervenute a questa Direzione da parte di più comuni lamentele relativamente alla ricezione di documenti stranieri per la trascrizione nei registri dello stato civile la cui traduzione in lingua italiana è parziale e non riferita all'intero contenuto dell'atto.

Come è ben noto, in conformità alle disposizioni normative vigenti, è compito dell'ufficiale dello stato civile che effettua la trascrizione dell'atto riassumerne il contenuto, qualora previsto.

Non è pertanto facoltà di chi è incaricato di eseguire la traduzione operarne la sintesi.

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri, all'uopo interessato, ha provveduto a diramare a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero la circolare n. 303 196427 del 24 maggio 2007 , che ad ogni buon fine si allega.

Ciò premesso si pregano i Signori Prefetti di voler informare di quanto sopra riferito i Sindaci dei comuni delle province di appartenenza.

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio

**CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 400/B del 26 maggio 2004**

**OGGETTO: Trattenimento nei C.P.T.A. e comunicazioni provenienti quotidianamente dalle Questure.**

Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi

e, p.c. Alle Prefetture della Repubblica - Loro Sedi

Di seguito alla circolare nr. 300/C/2002/2313/P/12.222.10/2^Div. del 16 ottobre 2002, al fine di uniformare le procedure connesse all'accompagnamento presso i C.P.T.A. nazionali, degli stranieri destinatari di provvedimento di trattenimento, si rappresenta l'esigenza di assicurare che, all'atto della consegna, venga fornita

Al centro la seguente documentazione:

- 4 cartellini fotodattiloscopici: a riguardo, si sottolinea la necessità che almeno due dei citati cartellini siano in originale, mentre i rimanenti possono essere riprodotti con fotocopia ad elevata definizione (laser);

- 4 fotografie formato tessera;

- qualora disponibili, i riscontri dattiloscopici;

- decreto di espulsione del Prefetto o di respingimento del Questore nonché provvedimento di trattenimento del Questore, con le relative notifiche all'interessato: a riguardo, si evidenzia la necessità che tali atti siano **tradotti nella lingua conosciuta** dallo straniero ovvero, ove non sia possibile (specificandone i motivi nel provvedimento stesso), in francese, inglese o spagnolo;

- relazione di servizio o verbale di accompagnamento e, per gli scarcerati, lettera di dimissione dall'istituto penitenziario;

- certificato medico attestante l'idoneità dello straniero alla vita in strutture comuni (assenza di patologie incompatibili con la permanenza nella stessa), rilasciato da strutture dell'A.S.L. o da un medico della polizia di stato;

- qualora già acquisito, nulla osta all'espulsione del magistrato competente, nel caso di straniero indagato.

Si ribadisce, inoltre, la necessità che i citati accompagnamenti avvengano entro le ore 20.00, salvo specifiche e dirette intese con i responsabili delle singole strutture con la medesima circolare del 16 ottobre 2002, sono, inoltre, state fornite specifiche indicazioni in ordine alla comunicazione giornaliera relative alla situazione dei centri, nonché alle richieste di trattenimento. Al fine di consentire una migliore gestione dei dati richiesti, si ritiene opportuno uniformare le modalità di acquisizione degli stessi mediante l'utilizzo della seguente modulistica:

- nel riconfermare e sottolineare la necessità che le comunicazioni relative alla disponibilità di posti presso i C.P.T.A. devono essere inoltrate al servizio immigrazione entro le ore 09,00 di ciascun giorno, le questure sedi di detti centri vorranno utilizzare il modulo allegato 1.

- per quanto concerne le richieste di posti presso i C.P.T.A., inoltrate al predetto servizio, si invitano codeste questure ad utilizzare il modulo allegato 2. Restano invariate, invece, le modalità di comunicazione riportate ai punti b) e c) della circolare surrichiamata.

- le questure ove sono ubicati i centri in argomento sono, altresì, pregate di utilizzare il modulo allegato 3 per le comunicazioni relative alla situazione giornaliera degli stranieri trattenuti nei C.P.T.A., che dovrà essere inoltrato entro le ore 09.00. nel ringraziare per la collaborazione, si prega di fornire un cenno di assicurazione.

Per il capo della polizia

## **CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 400 del 10 settembre 2004 Riattivazione del servizio di mediazione linguistico culturale in forma permanente.**

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA DI ROMA - MILANO - TORINO - BOLOGNA - FIRENZE - BRINDISI - LECCE - CROTONE - CATANZARO - TRAPANI - AGRIGENTO - CALTANISSETTA  
AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - MILANO MALPENSA - ROMA FIUMICINO

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a decorrere dal 20 settembre p.v. riprenderanno con durata pari a 12 mesi, salvo diverse disposizioni, i progetti di mediazione linguistico culturale elaborati dal C.I.E.S. (Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo), che oltre a fornire di rettamente il servizio svolgerà anche il ruolo di coordinatore genera le nei confronti de i partners che opere ranno direttamente in Lombardia (Progetto Integrazione), Piemonte (Almaterra), Toscana (Ucodep Movimondo) e Sicilia (Acuarinto).

Verrà, pertanto, riattivato il servizio di mediazione linguistico - culturale in forma permanente presso le Questure e secondo le modalità di seguito specificate.

Sarà, inoltre, prevista la presenza di "tutor di servizio" che svolgeranno un'attività di raccordo tra le esigenze degli Uffici assegnatari e i diversi contingenti di Circolare 2004 MLC forma permanente mediatori, collegando, inoltre, questi ultimi con il C.I.E.S. e/o le Associazioni partners per gli aspetti gestionali.

Servizio di mediazione linguistico-culturale presso gli Uffici Immigrazione delle Questure di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e presso gli aeroporti di Roma - Fiumicino e Milano - Malpensa.

I mediatori verranno così distribuiti:

- Questura di Roma: nr. 10 mediatori linguistico - culturali
- Questura di Milano: nr. 6 " "
- Questura di Torino: nr. 3 " "
- Questura di Bologna: nr. 2 " "
- Questura di Firenze: nr. 3 " "
- Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Roma-Fiumicino: nr. 4 mediatori linguistico - culturali
- Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Milano-Malpensa: nr. 3 mediatori linguistico - culturali.

Presso i sopracitati Uffici saranno dislocate le sottotestate aliquote di tutor secondo le modalità di seguito indicate:

- Questura di Milano: nr. 1 tutor con il compito di seguire anche l'equipe di mediatori assegnati presso lo scalo aereo di Milano - Malpensa;
- Questura di Torino: nr. 1 tutor;
- Questura di Roma: nr. 2 tutor, incaricati di seguire anche i mediatori dislocati presso lo scalo aereo di Roma - Fiumicino, nonché l'equipe di Bologna;
- Questura di Firenze: nr. 1 tutor.

Servizio di mediazione linguistico-culturale attivato presso le località maggiormente impegnate nella gestione dei centri di temporanea permanenza ed accoglienza e nelle province delle Regioni Puglia, Calabria e Sicilia, notoriamente interessate dagli sbarchi e dal transito di clandestini.

Per garantire il predetto servizio verrà istituito un contingente di 12 mediatori linguistico-culturali, così distribuito:

- n. 3 in Puglia di cui nr. 2 a Lecce e nr. 1 a Brindisi; coordinati da nr. 1 tutor;
- n. 4 in Calabria, di cui nr. 3 a Crotona, nr. 1 a Catanzaro; coordinati da nr. 1 tutor;
- n. 5 in Sicilia, di cui nr. 2 a Trapani, nr. 2 ad Agrigento e nr. 1 a Caltanissetta.

Si precisa, tuttavia, che, in base alle esigenze connesse agli sbarchi dei clandestini, le suddette aliquote di mediatori potranno subire delle variazioni e/o spostamenti di sedi.

Le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questa Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici - una relazione mensile sulle attività poste in essere dai mediatori linguistico-culturali, precisando se le stesse si siano svolte regolarmente, se abbiano rispettato i termini di avvio stabiliti, specificando, il numero dei mediatori effettivamente impiegati nel mese, con la segnalazione delle ore di attività rese da ciascuno di essi.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE Pansa